



IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile

Il giudice monocratico dott.ssa Caterina Mangano ha reso la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 3280 del Registro Generale Contenzioso 2020

TRA

1, nato a

C.F.

rappresentato e difeso dall'Avv.

giusta procura in atti,

E

nata a

il

C.F.

E

nata ad

il

C.F.

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti del procedimento n. 3280/2020, richiamata la sentenza emessa in pari data con la quale è stato dichiarato che l'asse ereditario relitto da è composto da:

- abitazione all'interno del centro abitato di Itala Marina - via Roma s.n.c., piano primo, Fg.13, particella 240, sub.27 (appartamento cat. A/4) e sub.48 (lastrico solare),
- abitazione presso la Frazione Croce di Itala, via s. Lucia n°32, Fg.11, part.1178 (abitazione rurale Cat. A/6);
- n. °8 particelle di terreno, tutte allocate all'interno del Comune di Itala, rispettivamente, Fg.12 - partt. n°412 (vigneto Cl. 3°, superf. 855mq), n°639 (vigneto Cl. 2°, superf. 310mq), n°952 (vigneto Cl. 3°, sup. 855mq), n°953

(vigneto Cl. 2°, sup.310mq), n°413 (uliveto, Cl. 2°, sup. 1.350mq) e n°541 (semin. arborato, Cl. 2°, superf.810mq), e poi Fg.7, part. 213 (agrumeto, Cl. 4°, sup.1.310mq) e part. 852 (pascolo arborato, Cl. U, superf. 750mq);
ed è stato disposto lo scioglimento della suddetta comunione ereditaria tra i
condividenti odierne parti in causa, ordinando la vendita dei citati immobili;
dispone

la vendita dei beni sopra indicati;

vista la relazione del c.t.u. ing.

determina

il valore dei beni in comunione in euro

delega

al compimento delle operazioni di vendita il notaio la dott.ssa Carmela Brigandì, con
studio in Messina e le assegna, a titolo di fondo spese, la somma di €) a
carico dell'odierno attore

autorizza il delegato a richiedere alla medesima parte ulteriore fondo spese di €
00 in caso di necessità di procedere alla vendita con incanto.

Il delegato provvederà ad estrarre copia di tutti gli atti e documenti contenuti nel
fascicolo d'ufficio ed in quelli di parte, in quanto il primo rimarrà depositato presso la
Cancelleria del Tribunale.

Il delegato provvederà quindi a:

A) fissare un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni dalla
comunicazione del presente provvedimento per la presentazione delle offerte di
acquisto per i beni non comodamente divisibili;

B) fissare al giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto precedente la
convocazione delle parti e degli offerenti davanti a sé per la deliberazione sull'offerta
e per la eventuale gara tra gli offerenti;

C) stabilire il luogo di presentazione delle offerte (che dovranno essere presentate in
busta chiusa secondo le modalità previste dall'art.571 c.p.c.) presso un suo recapito,
indicando che la cauzione (in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto)

dovrà essere versata mediante assegno circolare inserito nella busta chiusa contenente l'offerta;

D) stabilire il modo e il termine di 60 giorni per il versamento del prezzo e delle spese di trasferimento, da effettuarsi su conto corrente intestato al professionista, e vincolato all'ordine del giudice, da aprire presso una banca a scelta del delegato;

E) redigere un avviso di vendita contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico ed effettuare la pubblicità, almeno 45 giorni prima della data fissata per l'esame delle offerte, sul quotidiano la Gazzetta del Sud ed altri quotidiani di interesse nonché su siti Internet idonei allo scopo, con le modalità di cui all'art. 173 ter disp. att. c.p.c., nonché mediante affissione all'albo del Tribunale;

sul sito Internet dovranno essere pubblicate anche la presente ordinanza e la consulenza tecnica d'ufficio;

F) esaminare le offerte nel giorno indicato al precedente punto B), procedendo secondo le seguenti direttive:

- saranno dichiarate inefficaci: le offerte pervenute oltre il termine di cui al precedente punto A); le offerte inferiori al valore dell'immobile come sopra determinato; le offerte non accompagnate da cauzione prestata con le modalità di cui al precedente punto C);
- qualora sia presentata una sola offerta superiore di un quinto al valore dell'immobile come sopra determinato, la stessa sarà senz'altro accolta;
- qualora sia presentata una sola offerta, pari o superiore al valore dell'immobile come sopra determinato ma inferiore all'offerta di cui al punto precedente, la stessa sarà accolta se non vi sia dissenso da parte dei condividenti;
- qualora siano presentate più offerte, il delegato inviterà gli offerenti ad una gara sull'offerta più alta; se la gara non potrà aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il delegato potrà disporre la vendita a favore del maggior offerente oppure procederà alla vendita all'incanto;

G) redigere il verbale relativo alle suddette operazioni;

H) predisporre il decreto di trasferimento (da trasmettere per la sottoscrizione del giudice, corredato dell'avviso di vendita, del verbale delle operazioni e della prova della pubblicità effettuata) entro 45 giorni dal versamento del saldo prezzo e delle spese di trasferimento oppure dare tempestivo avviso al giudice del mancato versamento del prezzo e/o delle spese di trasferimento;

I) entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del decreto da parte del giudice, eseguire le formalità di cui all'art. 591 bis comma 2 n.5 c.p.c.;

L) prelevare dal conto intestato alla procedura le somme occorrenti per il pagamento delle imposte, per la voltura e la trascrizione del decreto di trasferimento (spese a carico dell'acquirente) e per la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, nonché a restituire all'acquirente l'eventuale differenza tra quanto versato per spese e quanto effettivamente pagato;

M) entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto I), predisporre il progetto di distribuzione, da trasmettere al giudice corredato della nota dettagliata delle spese (anche già prelevate) e onorari, per la liquidazione;

N) provvedere al pagamento delle singole quote dopo che il giudice avrà dichiarato esecutivo il progetto e ordinato i pagamenti.

Per i casi in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per mancanza di offerte d'acquisto proposte entro il termine stabilito, per inefficacia delle offerte (art.571 comma 2 c.p.c.) o per dissenso dei condividenti a fronte di un'unica offerta, il delegato provvederà:

O) a fissare la data della vendita dell'immobile, previa emissione dell'avviso di cui all'art. 576 c.p.c., da comunicarsi a tutte le parti, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o fax; il predetto avviso dovrà essere trasmesso alla Cancelleria del Tribunale per l'inserimento nel fascicolo d'ufficio, entro il termine di 30 giorni dalla convocazione di cui al punto B);

P) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'art. 584 c.p.c. e sul versamento del prezzo nell'ipotesi di cui all'art. 585 comma 2 c.p.c. entro 45 giorni;

L'avviso di cui alla lettera O) stabilirà:

- 1) se la vendita si dovrà fare in uno o più lotti;
 - 2) il prezzo base dell'incanto come sopra determinato dal Tribunale;
 - 3) il giorno e l'ora dell'incanto, non oltre 90 giorni dalla predisposizione dell'avviso;
 - 4) l'importo della cauzione, pari al 10% del prezzo base, che dovrà essere versata a mani del delegato al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione all'asta, non più tardi delle ore 12,30 del giorno precedente non festivo a quello fissato per l'asta; l'importo per spese di trasferimento, che dovrà essere versato unitamente al saldo del prezzo; l'avvertimento che la mancata partecipazione all'incanto senza documentato o giustificato motivo comporterà la restituzione della cauzione solo nella misura dei 9/10 dell'intero e la restante parte verrà acquisita alla procedura esecutiva;
 - 5) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;
 - 6) il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dovrà essere depositato al delegato e le modalità del deposito, da effettuarsi su conto corrente intestato alla procedura, vincolato all'ordine del giudice, da aprire presso una banca a scelta del delegato;
 - 7) il luogo in cui verranno compiute le attività di cui agli artt. 576 e ss. e le indicazioni di cui all'art.173 quater disp.att. c.p.c.;
- Q) a disporre ed effettuare la pubblicità, almeno 45 giorni prima della data fissata per la vendita, sui quotidiani e siti Internet prima citati, con le modalità già determinate, nonché mediante affissione all'albo del Tribunale;
- R) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583 c.p.c.;
- S) a redigere il verbale relativo alle operazioni di incanto con i contenuti previsti dall'art. 591 bis comma 4 c.p.c. e a procedere secondo quanto indicato ai punti da H) a N).

In mancanza di aggiudicazione, il giudice dispone sin d'ora che il delegato proceda alla vendita ad un prezzo inferiore di 1/4 a quello come sopra determinato, secondo le modalità di cui ai punti da A) a G); in caso di esito infruttuoso, il delegato procederà

a successiva vendita all'incanto, al prezzo ribassato, secondo le modalità di cui ai punti da O) a S); in caso di ulteriore infruttuoso esperimento il delegato provvederà ad informare il giudice

Manda la cancelleria di avvisare il delegato dell'incarico conferitogli.

Messina, 9 maggio 2023

il giudice monocratico
Dott.ssa Caterina Mangano